



diritto & religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

21



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

MANLIO MIELE (a cura di), *Gli insegnamenti del Diritto Canonico e del Diritto Ecclesiastico dopo l'unità d'Italia* (Religione e Società. Studi, testi, ricerche di diritto e storia raccolti da Francesco Margiotta Broglio, 37), Bologna, Società Editrice Il Mulino, 2015, pp. 714

1. Il volume curato da Manlio Miele è diviso in due parti. La prima contiene tredici contributi sull'insegnamento del diritto canonico ed ecclesiastico nelle diverse Università della penisola dopo l'unità d'Italia. Nella seconda sono meritoriamente pubblicate le prolusioni degli ecclesiasticisti che hanno contribuito in maniera rilevante a definire il nuovo oggetto della disciplina nei cinquanta anni decisivi a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, e dunque a fondare il diritto ecclesiastico moderno. Si possono così consultare le «fonti dottrinali» dell'insegnamento universitario del diritto ecclesiastico e canonico di Cucca, Falchi, Scaduto, Ruffini, Del Giudice, Manenti, Calisse, Schiappoli e Galante.

La prima parte del volume raccoglie le relazioni e i testi presentati in occasione del Convegno dell'ADEC (*Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso, afferenti all'attuale settore scientifico disciplinare IUS 11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico*) tenutosi a Padova nell'ottobre 2011. La maggior parte dei contributi espone in prospettiva storica le linee di sviluppo dell'insegnamento accademico delle due materie, ecclesiastico e canonico, dalla prima cattedra ricoperta nelle specifiche Università dopo l'unità d'Italia – ossia da quando il mondo universitario assume caratteri, per l'appunto, unitari e omogenei – fino ad oggi.

Le Università sono ripartite in quattro gruppi: quelle dell'Italia del Nord e dell'Emilia, analizzate rispettivamente nei saggi di L. Musselli e di F. A. Adami; e quelle dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale alle quali sono dedicati i contributi di A. Talamanca e O. Condorelli. Come afferma nella *Introduzione* E. Vitali, l'allora Presidente dell'ADEC, la successione degli articoli sembra formare una sorta di «autobiografia» della disciplina attraverso «vuoi sintesi brillanti, vuoi analisi capillari, vuoi rievocazioni particolarmente vivaci e commosse, vuoi ancora ricostruzioni ampie e approfondite, che possono essere considerate come esempi di strategia di ricerca» (p. 11). In tal modo, specifica Musselli, «emerge il quadro del nostro passato e, in parte, si spiegano le ragioni di come siamo ora» (p. 26). Altri contributi sono dedicati ad Università specifiche come quella di Bari (R. Coppola e C. Ventrella) e Parma (G. Anello) o al pensiero di ecclesiasticisti come l'articolo di M. Miele sull'evoluzione dottrinale di Guido Saraceni da Padova a Napoli e di M. d'Arienzo sulla Università di Napoli e l'istituzione della prima cattedra italiana di diritto ecclesiastico ricoperta da Francesco Scaduto. In generale, i contributi del libro descrivono con precisione l'opera di numerosi docenti in tutti gli Atenei italiani potendosi così «ripercorrere alcune linee della tradizione del diritto ecclesiastico italiano» (O. Condorelli p. 185).

Tutti gli articoli citano e illustrano i due percorsi universitari di Francesco Scaduto e Francesco Ruffini, considerati a buon diritto i veri fondatori del diritto ecclesiastico «nel contesto della cultura giuridica liberale» (S. Ferrari, p. 272). La prolusione di Francesco Scaduto del novembre 1884 sul «concetto moderno di diritto ecclesiastico», può infatti ritenersi il vero «atto di nascita della nuova

disciplina del diritto ecclesiastico italiano» (O. Condorelli, p. 142). Essa propone di assumere il punto di vista dello Stato e occuparsi «delle leggi in materia ecclesiastica» assegnando all'insegnamento della disciplina promossa nelle Facoltà giuridiche la finalità di riaffermare la «sovranità statale e del suo diritto rispetto alle rivendicazioni privilegiate delle Chiese, *in primis* quella cattolica» in quanto diritto non «ideale», ma *razionale* «inteso come diritto concreto, modificabile, tuttavia strutturato sulla *ratio* discendente dai principi propri dell'ordinamento giuridico e non da principi metafisici» (M. d'Arienzo p. 212). Come afferma S. Ferrari, anche se nel suo *Diritto ecclesiastico vigente in Italia* – che può ritenersi il primo manuale della disciplina – Francesco Scaduto «rinuncia consapevolmente a esporre i principi generali del nuovo diritto ecclesiastico», con la sua opera «risponde sul terreno giuridico al progetto di secolarizzazione istituzionale che caratterizza il periodo che va dall'unificazione italiana alla fine del secolo e sul terreno politico alla volontà di emancipare lo Stato dal controllo ecclesiastico» (p. 271). In effetti la scelta dell'Università di Napoli di bandire il primo concorso nell'Italia unitaria per ricoprire la cattedra di diritto ecclesiastico e canonico, «in deroga alle direttive ministeriali che ne prevedevano, al contrario, la tacita abolizione» (p. 216), evidenzia che «erano maturi i tempi per segnare una svolta nell'insegnamento della disciplina in linea con i principi e gli ideali propri dello Stato unitario nascente» (p. 217) e la necessità di formare una «classe di professori in grado di rivalutare l'importanza, anche e soprattutto politica, che una tale disciplina riveste all'interno dello Stato moderno» (M. d'Arienzo p. 211).

Nel Nord Italia l'insegnamento di Ruffini ha avuto un'influenza uguale a quella di Scaduto, dando vita a una scuola incentrata sulla centralità della dimensione individuale della libertà religiosa nel quadro intellettuale e politico del separatismo liberale cavouriano (Scaduto, infatti, incarnava il giurisdizionalismo statalista meridionale), garantendo così la protezione della libertà delle persone sia di fronte allo Stato che alla Chiesa. Ruffini scriveva che il diritto ecclesiastico va «riguardato oramai, non tanto dal punto di vista dei rapporti fra codeste due entità (Stato e Chiesa), di per sé e quasi astrattamente considerate, quanto da quello del diritto del cittadino a un assetto di tali rapporti che rispetti e garantisca, innanzitutto, la sua libertà di fede» (p. 273).

2. Il libro evidenzia la rilevanza del contributo dei due studiosi all'autonomia scientifica ed accademica dell'insegnamento del diritto ecclesiastico in senso moderno rispetto al diritto canonico che, prima dell'unità d'Italia, era insegnato soprattutto da «ecclesiastici, i quali», come afferma L. Musselli, «tenevano fino a tarda età corsi ripetitivi per formule e contenuti» (p. 27). L'Autore ricorda che esisteva, in varie Facoltà del periodo preunitario, un diritto ecclesiastico da intendersi nel senso di diritto canonico integrato o meno con la legislazione civile e rileva che «quando si afferma che Scaduto e Ruffini diedero vita a un diritto ecclesiastico totalmente nuovo», fu «in buona misura, nello spirito e nel metodo, ma solo in parte nel contenuto» (p. 28). In questo momento storico, il diritto ecclesiastico e canonico era visto come un «colossale ma barocco edificio» e, per questo motivo, era criticato dal pensiero risorgimentale, vittima delle circostanze storiche dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica e pertanto «sottoposto a totale discredito» (G. Feliciani p. 187). Perdettero progressivamente la sua autonomia dopo il Regolamento Bonghi del 1875 che vivisezionò «i contenuti, distinti nel filone storico, matrimoniale, patrimoniale e costituzionale rispettivamente riconducibili alla storia del diritto, al diritto civile, al diritto amministrativo e al diritto costituzionale» (A. Talamanca p. 99). Le

nuove condizioni storico-giuridiche che favorirono il rifiorire delle discipline del diritto ecclesiastico e canonico furono senz'altro la pubblicazione del Codice piobenedettino e la firma del Concordato, fattori di creazione di «un'osmosi culturale che si rivela utilissima nel momento in cui si perviene a un sistema di bilateralità legislativa che vede protagonisti e interpreti, molti studiosi che si erano cimentati con l'insegnamento del diritto ecclesiastico e canonico» (A. Talamanca p. 100).

Nel 1924 viene istituita una cattedra autonoma di diritto canonico nell'Università cattolica del S. Cuore di Milano e, negli anni immediatamente successivi, in altre Università italiane. Ma, spiega G. Feliciani «il fattore principale, e determinante il diritto di cittadinanza (del diritto canonico) acquisito nelle Università italiane, è senz'altro da riconoscere nel fatto che quanti vi insegnavano, o si apprestavano a insegnarvi la materia, avevano adottato una impostazione metodologica nuova e originale» (p. 188), incentrata sullo studio dell'ordinamento della Chiesa in quanto ordinamento giuridico non differente dagli ordinamenti statuali. Si sviluppa, in tal modo, la Scuola italiana di diritto canonico ispirata chiaramente al pensiero di Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici. La ripresa dell'insegnamento del diritto canonico avvenne pertanto in concomitanza con il «rifiorire degli studi ecclesiasticisti sulla materia riformata dalla nuova legislazione conseguente al delinarsi del progetto politico mussoliniano di usare la Conciliazione a fini di rafforzamento della propria immagine all'interno e all'esterno» (E. Vitali p. 16). Sappiamo che l'insegnamento del diritto canonico avrà un ruolo essenzialmente complementare rispetto al diritto ecclesiastico.

3. I contributi del volume aiutano a comprendere l'originalità dell'insegnamento accademico italiano del diritto ecclesiastico e del diritto canonico. La situazione in tanti Paesi europei è difatti molto diversa da quella italiana. In particolare quella francese appare addirittura diametralmente opposta sia per la separazione giuridica tra Stato e culti insita nel principio di laicità, sia per la lunga tradizione politica di secolarizzazione dell'insegnamento riguardante le materie che interessano direttamente l'esistenza e l'attività delle confessioni religiose. Nelle Università statali francesi non esistono corsi specializzati di diritto canonico come in Italia; esso viene integrato in altri insegnamenti universitari, in particolare – come si voleva che fosse in Italia all'inizio del secolo scorso – nell'ambito della storia del diritto – si pensi a G. Le Bras, J. Gaudemet, A. Lefebvre-Teillard, B. Basdevant – del diritto costituzionale (J. Robert, C. Goyard) e della sociologia (E. Poulat), ossia il suo approfondimento dipende direttamente dall'interesse che i singoli studiosi mostrano per la materia. Il diritto canonico come anche gli altri diritti religiosi sono insegnati dalle confessioni stesse all'interno delle strutture private di formazione superiore che il Codice francese dell'educazione consente di creare come, ad esempio, le Facoltà di diritto canonico degli Istituti Universitari Cattolici¹. Per gli studiosi non italiani, e in particolare francesi, è pertanto sorprendente

¹ Costituisce un'eccezione il Master di diritto canonico istituito dall'*Institut de droit canonique* di Strasburgo. L'insegnamento universitario di diritto canonico esiste infatti nell'Alsazia e una parte della Lorena come permanenza del sistema Concordatario napoleonico che consentiva e – almeno teoricamente consente ancora – di formare il personale, preti, pastori e rabbini, dei quattro culti riconosciuti. A Parigi, la *Faculté Jean-Monnet* dell'*Université de Paris-Sud* organizza un master di diritto canonico in convenzione con la Facoltà di diritto canonico dell'*Institut catholique de Paris*. Infine è stato salutato come un fatto eccezionale la pubblicazione nel 1989 (con una seconda edi-

il fatto che il diritto ecclesiastico sia insegnato nelle Università statali. È un fatto originale in Europa, una «anomalia italiana» la chiama Ferrari, precisando che «in nessun altro paese del mondo occidentale, tolta la Spagna, esiste un insegnamento universitario di questa disciplina su scala comparabile a quella italiana». (p. 279). Una anomalia che – affermiamo con forza – costituisce una fortuna rispetto agli altri Paesi dove non esistono luoghi di riflessione di livello universitario e dove non si possono affrontare i problemi specifici delle attività a carattere religioso con una coerenza e un'unità epistemologica di analisi, con un metodo scientifico frutto di una tradizione di pensiero e con un corpo di docenti specializzati nella materia. L'assenza di una tale disciplina in Francia lascia infatti ogni ambito del diritto trattare le questioni religiose in modo settoriale, in chiave costituzionale, amministrativa, fiscale, patrimoniale e anche penale. È proprio dal bisogno di unità nell'affrontare le nuove problematiche che sono state create commissioni e osservatori specifici – come, ad esempio, la Commissione Stasi dopo l'interdizione del velo islamico nelle scuole – composte da cultori di diverse discipline, non solo giuridiche ma anche sociologiche e storiche, per proporre soluzioni.

Per questo motivo è interessante che il volume apra un dibattito sul futuro dell'insegnamento del diritto ecclesiastico e del diritto canonico nelle Università italiane. Certamente il diritto ecclesiastico italiano in seguito alla stipula dei Patti lateranensi si era incentrato maggiormente sulle problematiche giuridiche relative all'applicazione del Concordato del 1929 e, dopo il 1985, degli Accordi di Villa Madama come anche delle Intese con le confessioni diverse dalla cattolica. Oggi la situazione è cambiata non solo per la crescente presenza in Italia di appartenenti alla religione islamica, ma anche per l'importanza che il fenomeno religioso assume nella vita delle società, diventandone – anche drammaticamente – fattore imprescindibile. Ciò ha indotto ad un cambiamento di prospettiva. Se il compito del diritto ecclesiastico è di contribuire a definire il quadro di attività delle persone e dei gruppi confessionali nel rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento italiano, in armonia con il diritto sovranazionale e internazionale, in materia di libertà religiosa, le analisi ecclesiasticistiche saranno sempre più finalizzate non prevalentemente allo studio dei rapporti tra il diritto statale e le confessioni, ma alla risoluzione preventiva di situazioni confliggenti tra libertà religiosa individuale e altri valori costituzionalmente garantiti. Varnier cita Tedeschi che definisce il diritto ecclesiastico come «scienza di mezzo», «necessaria...per regolare le delicate situazioni di conflitto» (p. 288).

Perciò ci sembra importante l'auspicio espresso da Ferrari di «riannodare i fili (del diritto ecclesiastico) con le altre discipline che studiano il fenomeno religioso, in primo luogo il diritto canonico e gli altri diritti religiosi» (p. 280). Il diritto ecclesiastico non può essere disgiunto nella trattazione delle tematiche riguardanti gli ordinamenti confessionali e dalla conoscenza delle norme il rispetto delle quali costituisce espressione di libertà religiosa. Varnier cita le diverse definizioni di diritto ecclesiastico date da alcuni dei Maestri oggi scomparsi, esprimendo la sua preferenza per quella di Finocchiaro per cui «lo studio del diritto ecclesiastico concerne tutto il diritto efficace e applicabile nell'ordinamento statale per la disciplina del fenomeno religioso» (p. 289-290). La prima conseguenza di una tale

zione nel 1993) del Manuale di "Droit canonique" (oggi esaurito) nella prestigiosa collana della casa editrice Dalloz.

concezione per l'insegnamento del diritto ecclesiastico è che sia offerta la possibilità agli studenti di conoscere i diritti delle confessioni religiose presenti nella società italiana. È rilevante che, nella laica Francia, un gruppo di giuristi – F. Messner, P.H. Prélot, J.M. Woerling – abbia creato il nuovo concetto di «*droit français des religions*», definito e descritto in un importante Trattato al fine di contribuire a gestire nel modo più adeguato i fenomeni religiosi nel quadro della società moderna. La ricerca di coerenza delle soluzioni giuridiche, il contributo alla funzione dello Stato di regolare l'attività delle religioni nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private nell'ambito dei principi della laicità francese, lo sviluppo di concetti giuridici fondamentali, hanno condotto gli Autori a dedicare una parte della presentazione del nuovo diritto delle religioni alle evoluzioni storiche e alla situazione attuale delle grandi religioni in Francia senza prescindere da considerazioni sociologiche perché, dicono, «dans le présent Traité, c'est le droit, les mécanismes juridiques qui ont retenu l'attention des auteurs et dont on trouvera l'exposé. Mais le droit n'est pas le simple exposé de règles normatives. Il gère une société dans laquelle s'inscrivent des rapports humains. Cette dimension humaine du droit, à la fois individuelle et sociale, est particulièrement fondamentale lorsque l'on envisage le droit appliqué aux religions, aux manifestations des croyances spirituelles dans lesquelles l'homme découvre un sens à sa propre vie» (p. 192).

Una tale concezione determina una cultura propria dell'ecclesiasticista odierno sensibile alle evoluzioni della nostra società – come si vede nell'insegnamento della materia fatto nelle università italiane e ammirato dagli studiosi stranieri – che non potrebbe esistere se il contenuto dell'insegnamento attuale del diritto ecclesiastico venisse scomposto e trattato in maniera settoriale ad esempio dal diritto costituzionale, amministrativo, patrimoniale, civile, penale, tributario. Questa concezione supera il problema dell'opportunità di mantenere la dizione «diritto ecclesiastico», anche se i due problemi sono legati. Silvio Ferrari propone un nuovo titolo della disciplina – una denominazione come «diritto e religione» (p. 280) – e Varnier aggiunge che sarebbe più opportuno definirlo «diritto relativo alle religioni» (p. 291). «Oltre a essere più adeguata alla realtà odierna», dice S. Ferrari, la diversa denominazione «sarebbe più facilmente comprensibile all'esterno della ristretta cerchia degli addetti ai lavori e risulterebbe senza dubbio più attraente agli studenti» (p. 280). E. Vitali, invece, definisce la tendenza a usare la nuova dizione «una terrificante vaghezza», argomentando che «qualcuno infatti potrebbe chiederci quale sia l'oggetto di questa espressione omnicomprensiva, di comodo, senza un contenuto definito» e ritiene «che l'esigenza assoluta sia non solo di fare una scelta felice, ma anche di precisare quali sono i contenuti che questa scelta comporterà» (p. 20). Il volume, infatti, dimostra che l'insegnamento della materia ebbe diverse denominazioni ma, soprattutto, che fu importante nella prima parte del periodo studiato la trasformazione del vecchio insegnamento canonistico in un altro che s'impose come scienza laica del diritto canonico; esso non doveva essere ridotto all'insegnamento della storia (F. E. Adami p. 72-73) ma superare l'insegnamento «ormai rancido» (F. Scaduto) della materia tradizionale e proporre un nuovo concetto di diritto ecclesiastico non senza la volontà, anche polemica, di rispondere a una situazione nuova. Lo stesso Scaduto, all'inizio della prolusione, poneva le basi del suo programma: «Non si tratta, o signori, di ripetervi una definizione in Italia già ferma e stabile, ma di determinare l'estensione e lo scopo di una materia che fra noi è stata soppressa appunto perché mal compresa specie dai legislatori» (p. 471). E alla fine egli dichiarava: «Dal mio canto farò di tutto per mostrare coi

fatti che questo insegnamento non è inutile né, da per sé stesso, privo di attrattive; spero che quelli i quali mi onoreranno della loro presenza, proveranno coi i loro studi, che le Facoltà di Napoli e di Palermo non hanno avuto torto nel domandare la ripristinazione o trasformazione di questa cattedra, né il Ministero nell'acconsentirla» (p. 487-488). Anche se si possono considerare oggi in parte superate le risposte dei grandi Maestri alle sfide individuate, la loro convinzione nel futuro dell'insegnamento di una materia così necessaria rimane per noi un esempio e un modello insuperabili.

Patrick Valdrini